



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 23/27 del 29.4.2020

Programmazione unitaria 2014-2020

Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019, articolo 3, comma 23

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

**Interventi per la modernizzazione del sistema privato di trasporti
terrestri a supporto dei servizi per il territorio**

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T0 - T1
-------------------------------------------------------------	---------



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività delle imprese che erogano il servizio di trasporto terrestre con taxi al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico offerto, attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T0 - T1
Soggetti beneficiari	MPMI operative
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013
Priorità	Territoriale e/o ambito intervento
Esclusioni e Limitazioni	Previste esplicitamente dagli articoli del Regolamento applicato e dalle procedure di attuazione
Principali tipologie di spese ammissibili	Programma di investimento con spese ammissibili individuate
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 1407/2013
Forma aiuto	Sovvenzioni
Intensità aiuto	Fino a concorrenza del massimale previsto dal Regolamento n. 1407/2013
Selezione dei progetti	Procedura valutativa o Procedura automatica
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2023
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Sommario

Art. 1.	Oggetto e finalità.....	3
Art. 2.	Riferimenti normativi	3
Art. 3.	Attuazione degli interventi.....	5
Art. 4.	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità.....	5
Art. 5.	Campo di applicazione e condizioni generali	5
Art. 6.	Iter procedurale per la presentazione, valutazione e selezione	6
Art. 7.	Forma e intensità dell'aiuto.....	7
Art. 8.	Criteri di valutazione delle domande	7
Art. 9.	Realizzazione dei piani di sviluppo aziendale	9
Art. 10.	Erogazione dell'aiuto	9
Art. 11.	Monitoraggio e controllo	9
Art. 12.	Revoca delle agevolazioni	9
Art. 13.	Periodo di validità	10
Art. 14.	Norma finale.....	10

Art. 1. Oggetto e finalità

1. L'intervento è finalizzato ad aumentare la competitività delle imprese che erogano il servizio di trasporto terrestre con taxi al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico offerto ai cittadini.
2. Il programma degli interventi è indirizzato a:
 - assicurare una maggiore fruibilità del servizio di trasporto offerto;
 - garantire la modernizzazione del sistema di trasporti terrestri con taxi attraverso interventi di ammodernamento della flotta, secondo i nuovi standard di sostenibilità ambientale e la possibilità di effettuare il trasporto di soggetti diversamente abili, e il rinnovamento dei sistemi e delle tecnologie installate a bordo dei mezzi;
 - conseguire ricadute positive sul territorio attraverso la diffusione e la pubblicizzazione di tutte le iniziative promozionali di carattere turistico, culturale, sportivo e religioso sostenute dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Le presenti Direttive sono adottate in attuazione di quanto disposto dalla Legge regionale n. 13/2010 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996 n. 12", come modificata dalla Legge Regionale n. 30/2018, dall'art. 3, comma 23, della Legge Regionale n. 20/2019 "Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie" e dal D.Lgs. n. 123/1998.
2. Gli interventi a favore delle imprese che erogano il servizio di trasporto con taxi sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:it:PDF>
 - Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=IT>
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=IT>
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf

- Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” del 20.3.2020;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001&from=IT
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 38930/2014 – Italia
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf
- Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie”
<http://consiglio.regione.sardegna.it/XVIILegislatura/Leggi%20approvate/lr2019-20.pdf>
- Legge regionale n. 13 del 30.06.2020 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996 n. 12” e ss.mm.ii.
<http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=144072&v=2&c=7440&t=1&anno=>
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
http://www.sardegnamobilita.it/documenti/33_252_20151120111114.pdf
- Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=12364&v=2&c=182&t=1&anno=>

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020
[http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/;](http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/)
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione.
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510>
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13.09.20164 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Approvazione Linee guida per il sostegno all' impresa
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/6052/0/def/ref/DBR6054/>

4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti e alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

Art. 3. Attuazione degli interventi

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvede il Centro Regionale di Programmazione (CRP) mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

2. Il Centro Regionale di Programmazione si avvale del supporto tecnico della SFIRS S.p.A. per la valutazione dei piani di agevolazione presentati (di seguito programma di interventi).

Art. 4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli aiuti le MPMI¹ che forniscono un servizio di trasporto con taxi nel territorio regionale (codice ateco 49.32.10).

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di contributo devono trovarsi nelle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- c) essere titolari di regolare licenza taxi "Servizio pubblico di piazza non di linea", rilasciata dal Comune di appartenenza pe poter operare sul territorio regionale;
- d) essere regolarmente iscritte al Ruolo dei conducenti;
- e) essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accesso, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero.

3. Ulteriori condizioni di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative.

Art. 5. Campo di applicazione e condizioni generali

1. Le presenti Direttive operano a supporto degli interventi di riqualificazione e di modernizzazione del sistema di trasporto privato terrestre attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di investimenti per beni strumentali e per l'acquisizione di servizi di consulenza e di formazione utili per accrescere la qualità e l'efficacia dell'attività svolta.

2. In tutto il territorio regionale può essere erogata l'agevolazione massima di euro 15.000 per realizzare uno o più interventi contemporaneamente tra quelli ammessi, secondo i limiti di seguito specificati.

3. Sono consentite le tipologie di intervento di seguito elencate.

¹ Cfr. Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014.

- acquisto di un nuovo mezzo, inteso come veicolo di prima immatricolazione, con caratteristiche elettrico, ibrido o euro 6 nel rispetto dei nuovi standard fissati per la riduzione delle emissioni inquinanti, con una intensità massima di agevolazione concedibile pari al 40% dell'investimento complessivo;
- allestimento del veicolo per il trasporto dei soggetti diversamente abili, secondo il sistema omologato e riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agevolabile al 100% dell'investimento;
- acquisto di sistemi e tecnologie di bordo utili a perseguire il miglioramento del servizio offerto agli utenti, quali: sistema WI-FI, sistema GPS, tassametro, insegna luminosa, apparato radiotaxi, monitor poggiatesta, sistema di pagamento elettronico, defibrillatore², applicativi software per la gestione del servizio, agevolabili al 100% dell'investimento;
- corso di formazione di lingua inglese e corso di gestione del cliente, agevolabili al 100% dell'investimento;
- servizi di consulenza per l'attività di impresa, agevolabili al 100%.

4. Ogni singolo soggetto proponente può presentare una sola domanda e beneficiare di un solo contributo per realizzare gli interventi sopra indicati nell'arco temporale in cui sarà attiva la procedura, rispetto alla dotazione di risorse finanziarie a disposizione.

5. Il contributo per la realizzazione degli interventi finanziati a valere sulla presente procedura non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici e ottenuti per le medesime voci dispesa.

6. I soggetti che aderiscono all'iniziativa saranno resi riconoscibili mediante l'applicazione del logo della Regione Autonoma della Sardegna sul mezzo di trasporto utilizzato e si dovranno impegnare a diffondere il materiale informativo di interesse regionale relativo alle iniziative turistiche, culturali, sportive e religiose promosse dagli Assessorati regionali competenti in materia, secondo le modalità precisate dalle procedure attuative o da successive comunicazioni dell'Amministrazione regionale.

7. Fatti salvi i settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti e limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.

Art. 6. Iter procedurale per la presentazione, valutazione e selezione

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata dal soggetto proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena la non esaminabilità della domanda.

2. La procedura di ammissione e di valutazione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art.4 o dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98.

3. L'iter procedurale per la presentazione, ammissione, valutazione e concessione del contributo è articolato come segue:

- a) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, e dei relativi allegati (come specificati nelle procedure attuative), tramite la piattaforma per la gestione degli aiuti (SIPES) o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), qualora la piattaforma per la gestione degli aiuti non fosse disponibile;

² A tale dispositivo è associata la frequenza del corso abilitante all'utilizzo.

- b) verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di contributo, come precisati nelle procedure attuative, a cura del Soggetto istruttore;
- c) valutazione tecnico-economica del programma di interventi proposto e attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8, a cura del Soggetto istruttore, nel caso di procedura valutativa ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98;
- d) dichiarazione di coerenza o non coerenza della proposta, a cura del Soggetto istruttore;
- e) approvazione dell'istruttoria e della valutazione tecnico-economica del piano di investimenti, a cura dell'Amministrazione regionale;
- f) ammissione provvisoria al contributo o diniego, a cura dell'Amministrazione regionale.

4. Il Soggetto istruttore verifica la completezza della documentazione di accesso, come specificata nelle procedure attuative, ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione. Le domande prive della documentazione obbligatoria specificata nelle procedure attuative sono considerate "non ammissibili" e sono respinte, con specifiche note inviate all'indirizzo indicato dal soggetto proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Le procedure attuative dettano la possibilità di regolarizzazione delle domande presentate (soccorso istruttorio).

5. Sono considerate ammissibili esclusivamente le domande con richiesta di agevolazione coerenti con la normativa di riferimento di cui all'art. 2 e con le tipologie di interventi indicate all'art. 5.

6. A seguito della fase di valutazione, che può prevedere anche uno specifico colloquio con il proponente nel merito della proposta presentata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.ii., è comunicato al soggetto proponente l'esito dell'istruttoria. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del piano approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Verificata la presenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge e acquisiti l'atto di adesione e il disciplinare, sottoscritti dal beneficiario, il Centro Regionale di Programmazione emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego.

7. Al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie, il Centro Regionale di Programmazione provvederà al blocco dello sportello e comunicherà la chiusura della procedura di presentazione delle domande di agevolazione.

8. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.

Art. 7. Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti per gli investimenti, i servizi di consulenza e di formazione, sotto forma di regime, sono erogati secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. L'ammontare dell'aiuto non può superare il massimale fissato dall'articolo 3 del Regolamento n. 1407/2013, determinato sul valore del piano.

Art. 8. Criteri di valutazione delle domande

1. Sono considerate ammissibili esclusivamente le domande con richiesta di agevolazione coerenti con la normativa di riferimento di cui all'art.2 e con le tipologie di interventi indicate all'art. 5.

2. Verificata la condizione di ammissibilità delle spese proposte, la valutazione del piano di investimenti consente di attribuire a ciascuna domanda un esito positivo o un esito negativo in funzione del punteggio finale assegnato secondo i criteri di valutazione di seguito riportati. I

I. Tipologia di veicolo da acquistare (max 40 punti)

Deve essere garantita la riduzione delle emissioni inquinanti:

- elettrico: 40 pt
- ibrido: 35 pt
- euro 6: 30 pt
- altra tipologia: 0 pt

II. Allestimento del veicolo per il trasporto dei soggetti diversamente abili (max 40 punti)

Il veicolo deve essere attrezzato al fine di poter soddisfare la richiesta di servizio di trasporto non di linea dei soggetti diversamente abili:

- se realizzato: 40 pt
- altrimenti: 0 pt

III. Sistemi e tecnologie di bordo per l'ammmodernamento e l'aumento della qualità del servizio di trasporto (max 105 punti)

Gli interventi da realizzare devono garantire un apprezzabile ammodernamento del veicolo in funzione del livello dei sistemi e delle tecnologie implementate a bordo:

- sistema GPS: 20 pt
- sistema WI-FI: 20 pt
- monitor poggiatesta: 20 pt
- apparato radiotaxi: 5 pt
- insegna luminosa: 10 pt
- tassametro: 10 pt
- sistema di pagamento elettronico: 5 pt
- applicativi software per la gestione del servizio: 5 pt
- defibrillatore (e relativo corso di formazione abilitante all'uso): 10 pt

IV. Formazione e servizi di consulenza (max 15 punti)

Gli interventi da realizzare devono garantire una crescita delle competenze per la gestione degli utenti e dell'attività di impresa:

- corso lingua inglese: 5pt

- corso di gestione del cliente: 5pt
 - servizi di consulenza per l'attività di impresa: 5pt
3. L'assegnazione del parere favorevole alla concessione delle agevolazioni, nel rispetto della presente procedura a sportello, avviene al raggiungimento o superamento della soglia minima prevista pari a 40 punti. Alle domande con un punteggio inferiore a 40, pertanto, non è concesso alcun contributo.

Art. 9. Realizzazione dei piani di sviluppo aziendale

1. Il programma di interventi approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione e eventuali variazioni devono essere comunicate formalmente al Centro Regionale di Programmazione per la preventiva autorizzazione, secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta a valutazione e approvazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

Art. 10. Erogazione dell'aiuto

1. Il Centro Regionale di Programmazione adotta i provvedimenti di concessione per le domande istruite positivamente fino a concorrenza delle risorse disponibili. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue. È fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte. Non è prevista l'erogazione di anticipazioni.
2. L'erogazione delle agevolazioni avviene per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a Saldo nei limiti stabiliti dalle modalità di erogazione indicate nelle procedure attuative.

Art. 11. Monitoraggio e controllo

1. La struttura competente per l'attuazione, l'Amministrazione Regionale e il Soggetto istruttore possono effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e dalle procedure attuative e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.
2. I soggetti di cui al comma precedente, possono visionare in ogni momento anche successivo al completamento del piano, la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nel disciplinare.

Art. 12. Revoca delle agevolazioni

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale dell'aiuto da parte del Centro Regionale di Programmazione e l'avvio della procedura di recupero dello

stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n 123/1998.

2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale, ai sensi della normativa di riferimento.

4. Eventuali modifiche dei soggetti proponenti rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, devono essere autorizzate dalla struttura competente.

Art. 13. Periodo di validità

1. Le presenti Direttive di attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2023, salvo diverse disposizioni da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 14. Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale (BURAS) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

3. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.